



COMUNE DI BARBIANELLO

Provincia di Pavia

Via Roma, 5 – CAP 27041 – Tel. 0385 57510 – Fax 0385 57114

e-mail: protocollo@comune.barbianello.pv.it

ORDINANZA N. 5/2019 del 03 Giugno 2019

RELATIVA ALL'OBBLIGO DI RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI CANINE IN LUOGHI PUBBLICI E DI PUBBLICO TRANSITO, A TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA E ALLA CONDUZIONE E CUSTODIA DI CANI.

IL SINDACO

PREMESSO che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso e chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;

PRESO ATTO che il suolo pubblico o di pubblico uso e accesso (strade, marciapiedi, portici, piazza, zone verdi, zone attrezzate per bambini, ecc.), a causa dell'incuria dei proprietari/conduuttori di cani, viene insudiciato dagli escrementi degli animali, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini, ipovedenti e anziani, nonché grave pregiudizio al pubblico decoro;

DATO ATTO che effettivamente esiste un disagio nei cittadini determinato dal malcostume di alcuni proprietari/conduuttori di cani, nel lasciare sul suolo le deiezioni prodotte dai propri animali;

RILEVATA la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

CONSIDERATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente, la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi del paese aperti al pubblico ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

VISTI:

- il DPR n. 320 del 08.02.1954 "regolamento di polizia veterinaria";
- la legge n. 281 del 14.18.1991 "legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- il D.M. del 14.10.1996 "norme in materia di affidamento dei cani randagi";
- l'art. 672 del codice penale "omessa custodia e mal governo degli animali";
- l'art. 2052 del codice civile "danno cagionato da animali";
- gli artt. n. 13, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge n. 689 del 24.11.1981 (procedimento sanzionatorio amministrativo);
- le disposizioni di cui al capo II del DPR n. 571 del 22.07.1982;
- l'art. 109 della legge regionale Regione Lombardia n. 33/2009;
- lo Statuto Comunale;



COMUNE DI BARBIANELLO

Provincia di Pavia

Via Roma, 5 – CAP 27041 – Tel. 0385 57510 – Fax 0385 57114

e-mail: protocollo@comune.barbianello.pv.it

Richiamata e confermata l'Ordinanza sindacale n. 9/2008 del 01 Settembre 2008 per la fruizione del giardino/parco pubblico "A. Thomas" di Via Roma, con la quale si disponeva il divieto di "Sporcare, gettare immondizie, rifiuti di alcun genere, accedere con cani o altri animali" al parco giochi stesso;

ORDINA

A tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di:

1. **Raccogliere** immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi su area pubblica o di uso pubblico (nel centro abitato e frazioni, alle strade, alle piazze, ai parchi pubblici e tutte le aree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico) in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi ed a depositarli, con idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all'acqua, nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti;
2. **Essere sempre forniti** nei casi di accompagnamento dei propri animali in aree pubbliche o di uso pubblico (nel centro abitato e frazioni, alle strade, alle piazze, ai parchi pubblici e tutte le aree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico), ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, di un sacchetto o apposita paletta o altro idoneo strumento per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni prodotte dai loro animali;
3. **Che la conduzione** di ogni cane per le vie del paese avvenga sempre a mezzo di idoneo guinzaglio e da persona esperta, onde evitare rischi e disagi per la circolazione e/o danni a cose e persone;
4. **Che ogni proprietario** o detentore di cani adotti le dovute cautele per custodire gli animali posseduti, all'interno delle proprietà abitative, e non lasci libero volontariamente o involontariamente gli stessi per il territorio comunale;
5. **Il divieto di accesso** con cani o altri animali al giardino/parco giochi pubblico "A. Thomas" di Via Roma, come disposto dalla precedente Ordinanza n. 9/2008 del 01.09.2008;

AVVERTE

Che per i trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00, secondo i principi e le procedure di cui alla Legge 689/1981, da pagare al Comune di Barbianello (PV) e qualora il fatto costituisca reato, siano altresì denunciati all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Che i proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o a cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia degli animali.

Gli organi di Polizia Locale e le altre forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.



COMUNE DI BARBIANELLO

Provincia di Pavia

Via Roma, 5 – CAP 27041 – Tel. 0385 57510 – Fax 0385 57114
e-mail: protocollo@comune.barbianello.pv.it

DISPONE CHE

- il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi e pubblicazione all'albo pretorio on line per 30 (trenta) giorni consecutivi e sul sito web del Comune www.comune.barbianello.pv.it ;
- copia della presente si trasmette al Comando Stazione Carabinieri di Santa Giuletta (PV), sito in Via Marconi n. 32/a - 27046 – Santa Giuletta (PV) (a mezzo pec: tpv26060@pec.carabinieri.it) e al Servizio di Polizia Locale, per gli opportuni adempimenti.

AVVISA

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima.

La presente ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza mediante l'affissione di manifesti sul territorio, la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet comunale.

Barbianello, 03.06.2019.



Il Sindaco
Falbo Giorgio
IL SINDACO
Giorgio Falbo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente Ordinanza n. 5/2019, viene pubblicata all'albo pretorio comunale e nei luoghi di pubbliche affissioni sul territorio comunale, in data odierna, per 30 (trenta) giorni consecutivi, ovvero dal 05/06/2019 al 05/07/2019

Barbianello, 05.06.2019.



L'addetto alla pubblicazione
Il Messo Notificatore Incaricato
[Signature]